



14 MAR 2001

19

Ministero per i Beni e le Attività

Culturali

SOPRINTENDENZA PER I BENI
AMBIENTALI E ARCHITETTONICI
DELLA LIGURIA
VIA BALBI 10 - 16126 GENOVA
TEL.010/27101 - FAX. 010/2465532

All. LA CASA RELIGIOSA
ISTITUTO ARECCO
Via B. Arecco, 2
16122 - GENOVA

Prot. N.º 9801 *Allegati* vari
GE.MON.74

Risposta al Foglio del
Dir. Lex N.º

OGGETTO: GENOVA Castelletto - Istituto Arecco di proprietà Ente "Casa
Religiosa Istituto Arecco della Compagnia di Gesù. -

D.P.R. n. 283 del 7/9/2000. Art. 9 **Richiesta di autorizzazione ad alienare.**

D. Lgs. n. 490 del 29/10/1999 art. 23 **Richiesta di autorizzazione lavori di restauro**

ALLA PROVINCIA DI GENOVA
Area 07
Edilizia e Manutenzione Edile
P.zzale Mazzini,2
16122 GENOVA

AL COMUNE DI GENOVA
Area Gestione del Territorio
Settore Edilizia Privata
P.zza Ortiz, 8 -GENOVA

E p. c.: Servizio Vincoli
SEDE

Visto il Titolo I del D. Lgs. n. 490 del 29 ottobre 1999 *Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352 (di seguito denominato T. U.), che sostituisce la legge 1.6.1939 n. 1089 e che abroga le previgenti disposizioni in materia indicate nell'art. 166;*

visto il D.P.R. n.283 del 7 settembre 2000 *Regolamento recante disciplina delle alienazioni di beni immobili del demanio storico e artistico;*

vista l'istanza in epigrafe, inoltrata da codesto Ente, qui pervenuta in data 02.02.2001 ed assunta a protocollo col n. 1268, volta ad ottenere l'autorizzazione ad alienare il bene in oggetto;

SI DICHIARA

ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. N. 490/99, che l'immobile di cui trattasi, distinto al *N.C.E.U.* al F. 18 mapp. 10 (Già 16), sub. 5, mapp. 11 subb 1/2 confinanti con mapp. 17,19,329,330,328,512, 2 del F.18 deve considerarsi soggetto al D. Lgs. N. 490 del 29 ottobre 1999 in quanto possiede particolare interesse culturale, di cui all'art. 2, c. a dello stesso D. LGS. 490/99;

preso atto che:

- a. le misure di conservazione indicate contestualmente alla richiesta di cui sopra sono ritenute sufficienti,
- b. la prevista destinazione d'uso del bene è ritenuta compatibile,
- c. le proposte modalità di pubblica fruizione sono giudicate appropriate,

SI AUTORIZZA

l'alienazione richiesta alle seguenti vincolanti prescrizioni:

- A il bene sia tutelato mediante le seguenti misure di tutela:
1. *sia confermata la destinazione d'uso attuale di tipo scolastico.*
- B nell'atto di alienazione venga ricordato il disposto dell'art. 11 del D.P.R. 283/00, relativo alla clausola risolutiva del contratto in caso di inadempienze accertate alle prescrizioni di cui sopra.

Si comunica che, ai sensi dell'art. 10, c. 7, la presente dichiarazione d'interesse e autorizzazione ad alienare saranno trascritte alla Conservatoria dei Registri Immobiliari a cura della Scrivente e avranno efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo del bene.

Si avverte altresì che, ai sensi dell'art. 10, c. 8, la mancata realizzazione del programma di tutela e valorizzazione del bene come autorizzato costituisce uso del bene incompatibile.

Infine si ricorda il dispositivo dell'art. 58 del D. Lgs. 490/99.

Inoltre,

SI AUTORIZZA,

il progetto di adeguamento funzionale allegato alla richiesta di alienazione

per quanto di competenza, così come descritto negli elaborati progettuali pervenuti, che si intendono, pertanto, approvati ai sensi dell'art. 23 del T.U., ALLE SEGUENTI PRECISE PRESCRIZIONI:

- nessuna particolare prescrizione.

La presente approvazione è relativa ad interventi che il T.U. stabilisce afferire alle competenze di questo Ufficio: sono fatti salvi eventuali pareri della Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici e/o della Soprintendenza Archeologica della Liguria che, se previsti, devono essere richiesti separatamente a quegli Uffici.

Si precisa altresì che l'approvazione non configura ipotesi di concessione edilizia o di altri pronunciamenti di competenza comunale.

Qualora nella conduzione dei lavori sorgano imprevisti o emergano strutture di interesse storico, artistico o archeologico, il titolare della presente approvazione o, per lui, il direttore dei lavori o l'impresa esecutrice, sono invitati ad informare tempestivamente questo Ufficio, che provvederà, compatibilmente con le disponibilità di personale, ad attuare le necessarie verifiche. Immediata informazione dovrà altresì essere inviata alla Soprintendenza Archeologica per ogni struttura o reperto che emergesse da scavi.

Si informa che la legge non prevede la sanatoria per opere eseguite in difformità dalla presente approvazione. Per eventuali variazioni al progetto approvato deve essere richiesta preventiva autorizzazione, onde non incorrere nelle sanzioni penali previste nel Titolo I, Capo VII, del T.U.

Delle copie del progetto pervenute una è trattenuta agli atti, un'altra viene inviata al Comune ai sensi dell'art. 36 T. U., le altre copie sono restituite al mittente debitamente munite del timbro corrispondente all'approvazione espressa.

Avverso i presenti provvedimenti è ammesso il ricorso gerarchico indirizzato al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Ufficio Centrale per i Beni Archeologici, Architettonici, Artistici e Storici, via di San Michele 22, 00197 ROMA, oppure il ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, Via dei Mille 9, 16147 GENOVA, secondo le modalità previste dalla L. 1034/71, entro il termine di sessanta giorni.

Si raccomanda infine l'osservanza dell'art. 58 del D. Lgs. 490/99 (Denuncia di trasferimento della proprietà) e dell'art. 13 del D.P.R. 283/00 (Pubblicazione della notizia di alienazione per eventuale esercizio della prelazione da parte del Ministero a favore degli Enti Locali interessati).

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Giorgio Rossini

visto: il responsabile del Servizio Vincoli

arch. Maria Di Dio

IL SOPRINTENDENTE

arch. Liliana Pittarello

StM / SMI /rf